

ALCHÈMIA Srl

INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI E LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI - ADRIA (RO)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO (art. 27-bis D.lgs 152/06)

Proponente



Sede legale

Via Monferrato 118
20098 San Giuliano
Milanese
Tel. 02 982111
consulenze@nitrol.it

Installazione

Via Maestri del Lavoro,
85 45011 Adria (RO)

Estensore



IMQ EAMBIENTE S.r.l.

SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

Sede legale e operativa

via delle Industrie 5
30175 Marghera (VE)

tel. 041 5093820

contattaci@imqeambiente.com
www.imqeambiente.com

Titolo Elaborato:

Integrazioni richieste con prot. 15139 del
19.06.2024

Codice Elaborato:

ALCHEMIA_Adria_PAU_Int_prot_15139
_19.06.24

Codice Commessa:

C24-011191

Service line: Permitting

Direttore Tecnico: Giulia Moraschi

Project Manager: Dott. E. Raccanelli

Progettista: Geom. A. Roccatò

Team Work:

Dott. E. Raccanelli (IMQ eAmbiente)

Dott. i R. Bellato, C. Pozzi, L. Triggianese (Alchémia)

00	27.06.2024	Prima emissione	ALCHEMIA_Adria_PAU_Int_prot_15139_19.06.24_rev0	E. Raccanelli	R. Bellato	G. Moraschi
Rev.	Data	Oggetto	File	Redatto	Verificato	Approvato



SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	INTEGRAZIONI RICHIESTE CON PROT. 15139 DEL 19.06.2024	4
2.1	RELAZIONE TECNICA EoW	4
2.2	PIANO DI EMERGENZA ESTERNA	5
2.3	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - MATRICE IMPATTI	5
2.3.1	Vibrazioni	8
2.3.2	Attività gestionali	8
2.3.3	Emergenze	8

ALLEGATI

1. Documentazione attestante domanda e mercato EoW solventi – Riservato
2. Manifestazione di interesse Società CBR
3. Planimetria con estensione dell'irraggiamento da incendio nel caso incidentale "peggiore"
 - Piano di sicurezza rev. 01 (Allegato 9 al progetto)
 - Studio di Impatto Ambientale rev. 03

1 PREMESSA

In data 18.01.2023 La Società Alchémia Srl ha presentato istanza di Provvedimento Autorizzativo Unico per un progetto di ripristino di un'area industriale inattiva dal 2010, in Via Maestri del Lavoro 85 ad Adria, finalizzato alla realizzazione di un'installazione per il recupero di solventi da rifiuti anche pericolosi e la fabbricazione di prodotti chimici.

In data 31.05.2023, con prot. N. 12824 la Provincia di Rovigo ha richiesto integrazioni, fornite in data 30.06.2023 e perfezionate in data 10.11.2023.

In data 6 dicembre 2023 si è riunito il Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale. Durante il periodo di partecipazione della Società e dei propri consulenti alla riunione non si è discusso di carenze tecniche-documentali.

In data 19 dicembre 2023 la Provincia di Rovigo, con prot. 28682, ha comunicato alla Società "nei termini di cui all'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'incompatibilità ambientale del progetto presentato per carenza tecnica-documentale idonea a dimostrarne l'assenza di impatti significativi e negativi per l'ambiente", specificando le carenze di elementi tecnici progettuali/programmatori, dettagliate nel verbale della suddetta riunione del comitato VIA.

Come previsto dalla Legge 241/1990 la Provincia ha dato la possibilità alla Società di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

In data 26.02.2024, (prot. prov. n. 4224), la Società ha trasmesso documentazione di riscontro - redatta mediante dialogo costruttivo con gli Enti competenti - al preavviso di diniego prot. 28682 del 19.12.2023.

In data 11.03.2024, con prot. n. 5573, la Provincia di Rovigo ha determinato l'avvio di una nuova fase istruttoria per il rilascio del PAU, richiedendo la documentazione progettuale aggiornata con tutte le integrazioni prodotte nel corso del procedimento, entro il 10.05.2024.

La documentazione richiesta è stata redatta anche mediante dialogo costruttivo con gli Enti competenti, concordando sul fatto che l'aggiornamento della documentazione sarebbe stata l'ultima formalità che avrebbe consentito il rilascio del provvedimento.

La documentazione è stata inviata in data 29.04.2024, con precisazioni il 22.05.2024.

In data 29.05.2024, con prot. 12805 la Provincia di Rovigo considerata la complessità della procedura in esame, la consistenza delle integrazioni tecniche fornite che comporta la necessità di avviare una nuova procedura istruttoria ha comunicato la (ri)pubblicazione della documentazione tecnica invitando gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento a una nuova verifica di completezza ed adeguatezza documentale.

In data 19.06.2024, con prot. 15139, la Provincia di Rovigo ha richiesto ulteriore documentazione integrativa.

Il presente documento e i relativi allegati costituiscono la documentazione richiesta.

2 INTEGRAZIONI RICHIESTE CON PROT. 15139 DEL 19.06.2024

2.1 RELAZIONE TECNICA EoW

*Relazione tecnica EoW descrittiva delle procedure di recupero rifiuti al fine di produrre materiali cessati dalla predetta qualifica, da redigersi in conformità alla linee guida SNPA 41/2022; quanto riportato negli elaborati " Alchemia_Adria_PAU_Prog_All_4-EoW_ass_EER-processi-impianti_rev2" e "Alchemia Adria_PAU_Prog_All_8_PGO_rev2" non rendono tutti gli elementi necessari ad Arpav per l'espressione del parere obbligatorio di cui all'art. 184-bis TUA; in modo particolare, con riferimento ai settori di impiego farmaceutico, chimico e cosmetico sarebbe opportuno che la ditta specificasse se gli EoW verranno utilizzati per la sola pulizia delle linee/attrezzature/macchinari o se possono essere usati anche nell'ambito dell'attività produttiva (es. sintesi di medicinali, polimeri o prodotti cosmetici).
In quest'ultimo caso occorre fornire un accordo commerciale o una manifestazione di interesse da parte dei possibili utilizzatori. Si allega format Arpav*

La relazione tecnica sulla cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.lgs. 152/2006 smi e delle linee guida SNPA n. 41/2022 è stata trasmessa con la documentazione del 18.01.2023 "Allegato 4: End of Waste solventi e imballaggi – Associazione EER – solventi". Inoltre nell'allegato "Allegato 8_PGO_rev2" sono riportate dettagliatamente tutte le informazioni relative alle procedure per la produzione di EOW e alle tipologie di EoW generate.

Tali documenti possono essere integrati con le seguenti considerazioni. Trattandosi di sostanze/miscele già oggetto di commercializzazione assimilabili alle materie prime, dette sostanze/miscele hanno già un mercato esistente e consolidato, infatti esiste una richiesta da parte delle aziende utilizzatrici al fine di sostituire le materie prime nuove con quelle rigenerate ed avere così un minor impatto economico e ambientale. A dimostrazione dell'esistenza della domanda e di un mercato per tali sostanze/miscele, si riportano in Allegato 1 (riservato) alcuni DDT e fatture relative alla vendita di prodotti analoghi a quelli che saranno generati da Alchemia, originati dall'attività di recupero/rigenerazione solventi svolta nel sito di Milano (facente parte del gruppo societario di Alchemia). Tali documenti contengono informazioni riservate, si richiede pertanto di non renderli pubblici, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.lgs. 152/06 e ss. mm.

In Allegato 2 si riporta un documento attestante la manifestazione di interesse, da parte dell'azienda Chimica C.B.R, all'acquisto delle sostanze/miscele che verranno prodotte da Alchemia.

Si precisa inoltre che per la vendita, all'ottenimento dell'EoW verrà inviata al cliente la relativa analisi, sarà redatta un'apposita offerta e successivamente, dopo accordi con il cliente, verranno

pag. 4

inviare la SDS e la dichiarazione di conformità. Con la dichiarazione di conformità viene anche dichiarato lo scopo specifico di destinazione all'utilizzo dell'EOW che dovrà essere restituita firmata per ricevuta dall'utilizzatore, che in tal modo conferma l'utilizzo specifico della sostanza/miscela sotto la sua responsabilità, prima del conferimento alla società di destinazione.

2.2 PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

in ossequio alla disposizione di cui all' art. 22, co. 2 lett. d) della L.R. 21 gennaio 2000 n. 3: sia il documento "Alchemia_Adria_PAU-AIA_All_D11_An_Rischio_rev0" che quello denominato " Alchemia_Adria_PAU_Prog_All_9_PS_rev0" non rendono valutazioni sui rischi possibili per le aree esterne lo stabilimento, indi la conseguente indicazione degli interventi da adottare nei casi emergenziali;

Si fornisce il Piano di sicurezza in rev. 01, integrato come richiesto ai sensi della L.R. 21 gennaio 2000 n. 3.

2.3 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - MATRICE IMPATTI

Si fornisce la revisione 03 dello Studio di Impatto Ambientale, integrata con quanto richiesto. Di seguito si riportano ulteriori indicazioni e controdeduzioni.

La valutazione prodotta continua a divergere dalle indicazioni ministeriali sulla redazione delle matrici degli impatti ambientali; nello specifico si osserva che l'impatto ambientale complessivo del progetto non può essere valutato in base a uno scenario di riferimento cui sono stati arbitrariamente assegnati valori negativi, a prescindere dal fatto che sia presente uno stabilimento industriale inattivo e non un ambiente naturale (come la quasi totalità dei contesti della pianura padana).

Non è comprensibile il significato delle affermazioni inserite nella Tabella 9.3 (Matrice di valutazione degli impatti ambientali nello stato di fatto) quando si valutano effetti di bassa intensità o trascurabili, visto che l'unica sorgente individuata è la "presenza fisica dello stabilimento". I valori assegnati, peraltro, appaiono arbitrari e non scientificamente giustificati dato che - solo per fare un esempio - l'inattività dello stabilimento ha permesso l'insediamento di colonie di ardeidi e di treschiornitidi nel suo immediato intorno, i quali contribuiscono, semmai, ad incrementare il valore della biodiversità dell'area e non sicuramente a ridurla, come sostenuto nello SIA.

Come già espresso, le pressioni ambientali esistenti allo stato di fatto, affinché possano assumere validità nell'ambito dello Studio, devono essere caratterizzate mediante i relativi appropriati valori che devono definire, in modo oggettivo, l'assetto del sistema (antropico o meno) in cui si inserisce il progetto, pena l'assoluta inaffidabilità dei risultati.

L'attribuzione di valori negativi a impatti derivanti da modifiche antropiche già insistenti sulle aree in esame può far parte della prassi valutativa, non è preclusa dalle indicazioni ministeriali ed è presente in altri Studi di Impatto Ambientale approvati dagli Enti competenti. Né tantomeno i valori contestati sono stati attribuiti arbitrariamente, bensì motivati.

In ogni caso, mantenendo la volontà del dialogo costruttivo, è possibile allineare l'impostazione valutativa all'opinione manifestata dall'Ente competente.

Nella revisione 03 del SIA non viene pertanto attribuito alcun valore negativo allo scenario attuale in quanto non è presente alcuna attività che possa causare un impatto ambientale. Di conseguenza è compilata esclusivamente la matrice relativa alle fasi di cantiere e di esercizio dell'installazione.

Relativamente all'osservazione *“L'inattività dello stabilimento ha permesso l'insediamento di colonie di ardeidi e di treschiornitidi nel suo immediato intorno, i quali contribuiscono, semmai, ad incrementare il valore della biodiversità dell'area e non sicuramente a ridurla”* non si condivide la correlazione proposta tra l'abbandono dell'area e l'insediamento di colonie di ardeidi e di treschiornitidi *“nelle vicinanze”*. Nelle vicinanze, infatti, sono rilevabili altre tipologie progettuali in esercizio ricadenti nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità alla VIA se non alla VIA, la cui attività non ha (evidentemente) creato limitazioni a tali insediamenti, e neppure si può affermare che l'abbandono abbia favorito tali insediamenti *“all'interno”* dell'area in oggetto.

Per quanto riguarda le colonie di uccelli è indubbio che la zona del delta del Po sia caratterizzata dalla loro presenza. Nel caso in esame, facendo riferimento al Censimento Garzaie 2023, sono presenti a distanze maggiori di 2 km dall'area dell'installazione, come meglio dettagliato nel SIA rev. 03, e non possono risentire di effetti che, anche negli scenari emergenziali, saranno limitati all'area dell'installazione.

Nel sito del Parco naturale Regionale Veneto del Delta del Po (alla pagina <https://www.parcodeltapo.org/pagina.php?id=239>) sono riportati gli avvistamenti delle specie interessate: come è possibile rilevare direttamente, la maggior parte di tali osservazioni sono avvenute in prossimità del centro urbano di Adria. Inoltre, se l'area avesse una così alta valenza ambientale, dovrebbero essere fermate o ridotte significativamente anche le attività industriali attualmente in essere.

Non appare condivisibile neppure l'affermazione per cui lo stato dei luoghi abbia contribuito ad *“incrementare il valore della biodiversità dell'area e non sicuramente a ridurla”*. In tal senso, appare condivisibile l'opinione accademico / disciplinare che le aree industriali abbandonate, senza manutenzione siano un rischio ecologico / ambientale.

Si veda ad esempio il censimento e costituzione di apposite strategie compiuto dalla Regione Lombardia¹ per cui “Le aree dismesse non residenziali rappresentano un potenziale danno territoriale, sociale ed economico e possono costituire un pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale e per il contesto ambientale e urbanistico. Il recupero di queste aree è attività di pubblica utilità e di interesse generale”.

In sintesi:

- nell'area interessata non sono presenti habitat di specie né specie nidificanti;
- non vi sono evidenze di interferenze con specie presenti nelle Liste Rosse;
- i siti oggetto di tutela si collocano a distanza dall'installazione;
- l'attività di progetto è compatibile con la classificazione industriale del sito, a tutti i livelli di pianificazione;
- il progetto risulta compatibile in quanto non solo rispettoso dei limiti di norma ma con impatti molto inferiori ad essi

Infine, la compatibilità del progetto rispetto alla pianificazione territoriale e ai vincoli sussistenti è già stata ampiamente valutata nel quadro programmatico del SIA. Nella rev. 03 tale quadro è stato ulteriormente integrato.

Si devono evidenziare, infatti, incongruenze nelle affermazioni riportate nel capitolo conclusivo. Sono attribuiti valori di impatto negativi al fattore "Popolazione e salute umana" e tuttavia si conclude affermando che non sono previsti impatti significativi su tale fattore.

Con riferimento allo stesso fattore, si attribuisce un valore di impatto notevolmente inferiore in stato di emergenza rispetto alla gestione ordinaria anche se gli effetti (dell'emergenza stessa) sono qualificati come "intensi". Al punto 8.10.2 dello SIA è indicato che "gli impatti avrebbero breve durata e sarebbero reversibili", affermazione non giustificata da evidenze oggettive e opinabile nel contesto della salute umana.

Nella revisione 03 del SIA non sono presenti incongruenze.

Non si comprende, inoltre, il motivo dell'esclusione del fattore biodiversità dalla valutazione degli effetti generati dal rumore e vibrazioni, dalle emergenze e, in generale, dalle attività gestionali. Per richiamare solo l'esempio di uno stato emergenziale (per il quale è stata definito un raggio di espansione di almeno 1 km), appare evidente che in un possibile caso di incendio la vegetazione presente nell' area subirebbe significativi danni con sicuro coinvolgimento della fauna (potenzialmente anche di interesse conservazionistico).

¹ <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/sistema-informativo-territoriale-sit/aree-dismesse/aree-dismesse>

L'osservazione non appare corretta in quanto "Rumore" e "Vibrazioni" non sono fattori di impatto (da riportare nelle righe delle matrici) ma agenti fisici da riportare nelle colonne. In ogni caso la valutazione complessiva degli impatti sul fattore ambientale "Biodiversità" era già presente ed è stata ulteriormente integrata come richiesto.

Il criterio "l'effetto si manifesta nel raggio di n km" va ovviamente inteso come raggio massimo, non minimo.

2.3.1 VIBRAZIONI

Alcuni macchinari di progetto, in particolare il vibrovaglio, potranno emettere vibrazioni, con impatto molto limitato all'ambiente di lavoro senza contatto tra macchinario e operatori. L'esercizio del vibrovaglio sarà sporadico (1 o 2 volte a settimana per un totale di circa 10 ore).

L'impatto potrà interessare esclusivamente l'area del singolo impianto e non le aree esterne.

2.3.2 ATTIVITÀ GESTIONALI

L'impatto derivante dalle attività gestionali sulla biodiversità è valutato nel par. 8.10 del SIA e nella matrice di Tabella 9.4 è associato all'esercizio dello stabilimento. I valori riportati nella matrice si basano sia sulla valutazione dei vari impatti riportati nel cap. 8 del SIA e nello Screening di Vinca.

2.3.3 EMERGENZE

Il criterio "l'effetto si manifesta nel raggio di n km" va ovviamente inteso come raggio massimo, non minimo.

Nella tabella riepilogativa a pag. 14 della "Valutazione dispersione fumi tossici, e irraggiamento da incendio", allegata al Piano di Emergenza esterna rev 0 del 30/03/2023 si riporta che, nel peggiore dei casi di incendio considerati (incendio da pozza di n-esano) si possono rilevare effetti dannosi fino a 43 m dalla sorgente. A tale distanza è previsto un valore di irraggiamento massimo di 3 kW/m², ampiamente inferiore alla soglia di irraggiamento termico di 12,6 kW/m² indicata dal par. S.3.8, punto 2. dell'Allegato 1 al DM Interno 3 agosto 2015 Norme tecniche di prevenzione incendi - (cd. "Codice di Prevenzione Incendi").

Come si può osservare nella planimetria in Allegato 3, nella quale sono rappresentati gli areali di irraggiamento per lo scenario incidentale "peggiore" di cui alla valutazione citata Incendio di pozza di n-esano presso il settore PU300), le aree vegetate perimetrali si trovano a distanze ancora maggiori.

Per l'argomento specifico, il § 8.9.2 dello SIA riporta "In caso di incidenti o di emergenze di vario tipo potrebbero riscontrarsi fenomeni impattanti nell'area dello stabilimento, di estensione non rilevante per le componenti naturali, situate a più di 2 km ." In realtà, l'impianto è circondato da vegetazione di vario tipo che occupa una fascia di almeno 60-70 m lungo i confini Est e Sud dell'azienda e che, come già richiamato, ospita anche fauna di interesse conservazionistico.

Si veda quanto riportato al punto precedente.

Non è altresì comprensibile l'affermazione che "le emissioni climalteranti derivanti dal trasporto potrebbero anche diminuire rispetto alla situazione attuale" quando è previsto un aumento del traffico legato ai conferimenti all'impianto (la riattivazione della linea FS è da considerare futuribile).

L'utilizzo del condizionale non è casuale. La riduzione si potrebbe verificare anche nel caso di riduzione dell'attuale percorso dei rifiuti avviati a recupero più lontani.

In linea generale, peraltro, le tabelle presentate nello SIA, definite "matrici di valutazione degli impatti", non sono univocamente interpretabili in ragione della mancanza di chiarezza, o anche assenza, delle relazioni di causa ed effetto tra le azioni di progetto e gli impatti generati dalle azioni stesse sui diversi fattori considerati.

Nella revisione 03 del SIA tutte le attribuzioni di valori sono motivate, nonché sono riportate le relazioni di causa ed effetto.